

MANUEL JESUS ARROBA CONDE (ed.)

# Manuale di Diritto Canonico



nella polivalenza delle sue espressioni e nell'irriducibile singolarità dei suoi eventi, e si sviluppa alla luce della rivelazione cristiana e, in termini generali, dell'aspirazione culturale, di per sé strettamente interconnessa, tra la verità della rivelazione e la libertà dell'uomo (cfr. HEMMERLE), imprescindibile in un contesto comunitario che prevede la libera adesione. In questo passaggio risiede la sintesi di tutta la riflessione conciliare e da qui scaturiscono in concreto le diverse risposte alle singole istanze teologiche, ecclesiologiche, pastorali e, dunque, giuridiche. La fede cristiana è essenzialmente storica e il Regno di Dio, pur non riducendosi alla storia, inizia già realisticamente in essa (Mc 1, 15); in tal senso, la Chiesa è radicata nel tempo e non può tralasciare le dimensioni escatologica, etica, politica, sociale e dunque anche giuridica dell'agire umano, e lo fa attraverso la categoria della sfida sempre nuova, quale ripensamento e riproposizione di sé a partire dalla sua peculiare originalità di comunità in cammino, senza cedere a relativismi o sincretismi.

Entro tale orizzonte, il diritto canonico è, dunque, uno strumento che consente alla Chiesa, coerentemente con la sua fisionomia gerarchica e comunitaria, di testimoniare comunitariamente, in maniera incisiva all'interno del Popolo di Dio, la propria peculiarità carismatico-istituzionale che la fa essere una comunità in cammino, non sancita in vista di un fine, ma già pienamente realizzata nell'attualizzare in forme sempre nuove la sua fedeltà all'annuncio del Vangelo. Il Codice di diritto canonico vigente, ovvero l'intero *corpus* giuridico della Chiesa, pur nella sua forma esteriore di dettato normativo organicamente strutturato e articolato secondo una consequenzialità logica, non è restringibile, infatti, al *genus* dei codici di diritto positivo successivi al *Code civil des Français* del 1804, categorico e immutabile nella sua autorità, ma va coerentemente reinserito nel movimento storico ed ecclesiologico che lo ha ispirato e successivamente prodotto nel 1983.

Il contributo del Concilio Vaticano II emerge con forza in relazione alla determinazione di un concreto modello di riferimento ecclesiale, anche giuridico, fondato nell'evento cristologico e, insieme, proiettato nella dinamica storica, lontano da definitività ideologiche, ma interprete del "segno dei tempi" attraverso le chiavi ermeneutiche della persona e della comunità, ricomponendo l'esperienza del diritto della Chiesa, al tempo stesso terrena, ma non storicista e relativista, oltre che aperta a una prospettiva metagiuridica, ma non idealista o metafisica. Ancora oggi, non si tratta di un discorso finito, ma anzi, dell'aprirsi di una riflessione dinamica verso un orizzonte di pensiero aperto, guardando al futuro dell'intelligenza cristiana.

### 3. L'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA

Fin dalle prime origini della Chiesa stessa è emersa e si è subito affermata una oggettività della *missione evangelica*, riferita al mandato dato da Cristo

Il Regno di Dio  
nella storia

Il Diritto  
canonico come  
strumento  
ecclesiale

I Codici canonici  
e i Codici civili

Le differenze

La Norma  
*missionis*

alla Chiesa per evangelizzare tutti i popoli. In tal senso, così come non si può vivere il Vangelo senza annunciarlo, *la Chiesa non può che essere missionaria* e questa missionarietà costituisce il suo primo compito (*munus*). In quanto portatrice di uno specifico annuncio, caratterizzato da una propria oggettività da tutelare sotto il profilo contenutistico e delle modalità, in questa linea di sviluppo basata non tanto sulla *convivenza* dei discepoli di Cristo ma sul compito (*munus*) dell'annuncio evangelico, divenne necessario *fissare* gli elementi irrinunciabili della missione stessa, con riferimento al contenuto della fede e alle sue modalità di attuazione, distinguendo la "dottrina" ("cosa credere") da una conseguente "prassi" ("come agire"). La "norma missionis si differenzia al proprio interno in "norma fidei" e "norma communionis": la prima per aderire alla Comunità dei credenti in Cristo accogliendo l'annuncio della salvezza, la seconda per vivere da salvati in questa Comunità (non esoterica ma missionaria) secondo l'insegnamento del Maestro. Da queste due radici normative fondamentali prenderanno origine progressivamente tutte le altre espressioni regolamentari (moralì, liturgiche, disciplinari, giuridiche) che la Chiesa ha conosciuto lungo i secoli (cfr. GHERRI, 2004, 39-42).

La Norma fidei  
La Norma  
communionis

Ha scritto il Prof. M.J. Arroba Conde su questo tema: «La "norma missionis", nel suo doppio aspetto di "norma fidei" e "norma communionis", è punto di riferimento per valutare/giudicare le successive "contaminazioni" che caratterizzano la normatività canonica. La missione giustifica lo sforzo di inculturazione che la Chiesa, ispirata dallo Spirito, ha creduto necessario attuare, nel tempo e nello spazio, per essere fedele alla propria essenza salvifica. La fedeltà allo Spirito esige il rispetto del Diritto; tuttavia più che (essere) uno strumento di "ordine" o "controllo", il Diritto e le istituzioni canoniche necessitano di essere controllati, cioè, costantemente valutati secondo i tre criteri che derivano dalla sua natura missionaria: la loro coerenza col Vangelo, la loro efficacia apostolica, la loro corrispondenza con le necessità dei Fedeli e della società» (ARROBA, 1999, 185-187). In questa prospettiva trova la propria "naturale" collocazione anche *il Diritto canonico*, rispondendo alla caratterizzazione storica della missione salvifica della Chiesa.

La missione,  
l'inculturazione,  
l'istituzionalità

Alla luce anche dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, è chiaro che il tradizionale concetto di Chiesa come società risulta notevolmente ridimensionato, dal momento che l'aspetto carismatico, vale a dire il suo radicamento nel mistero di salvezza operata da Cristo nella storia, ha un peso preponderante rispetto all'elemento visibile, societario e socio-giuridico. Ne deriva che il concetto di diritto, inteso come organizzazione della collaborazione sociale che trova il suo fondamento nella natura sociale dell'uomo, agendo come sistema di controllo e che traduce in norme giuridiche la volontà collettiva, non può essere direttamente applicato alla realtà ecclesiale senza il necessario filtro teologico. In tal senso, è *possibile considerare* l'intera Canonistica una scienza giuridica con oggetto giuridico e presupposto teologico (cfr. ARROBA, 2012, 19-27; GHERRI, 2004, 124).

La Scienza  
canonistica